

21 APR 2023

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE REGINA DI CUORI ASD/APS.
CODICE FISCALE 93058370433 COSTITUITA IL 10.01.2007
PER LA MODIFICA E ADEGUAMENTO DELLO STATUTO



AL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 (ART. 24 COMMA 1 e ART. 25 COMMA 2)

Il giorno 3 del mese di Aprile 2023 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea ordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Comunicazioni della Presidente
- 2) Approvazione dello statuto sociale modificato secondo le disposizioni dall'art. 24, comma 1 e art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017
- 3) Approvazione bilancio consuntivo Anno 2022
- 4) Varie ed eventuali

Alle ore 19.00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, il Presidente dell'A.S.D./APS Cristina Spataro dichiara aperti i lavori, assumendone per volere dell'Assemblea la presidenza, chiamando a fungere da segretario il Sig. Valentino Baffini.

Il Presidente constata che sono presenti in assemblea n.20 soci su un totale di 67 aventi diritto come da allegato, e relaziona sulla necessità di modifica dello statuto sociale secondo gli articoli 24 e 25 del D.L. 117/2017 relativamente al diritto di voto dei tesserati minori.

Contestualmente viene modificato anche il limite massimo dei componenti del Consiglio Direttivo che viene portato da cinque a sette.

Dopo un breve dibattito l'Assemblea approva all'unanimità la modifica.

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione dello statuto sociale entro i previsti 30 giorni.

Il Presidente dà lettura del bilancio consuntivo relativo al 2022 che viene approvato all'unanimità.

Al 4 punto dell'O.d.g. il presidente porta a conoscenza dell'assemblea dell'ottimo risultato ottenuto con il Regionale del 19 Febbraio u.s. con ben 71 tavoli.

L'Associazione fa richiesta di esenzione dei bolli e dell'imposta di registrazione in base all'art. 82 comma 3 e comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

UaAcli, iscritta al n° 0051 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ha provveduto ad iscrivere la suddetta associazione nel Registro Nazionale delle APS.

Si allega decreto del Ministero del Lavoro attestante l'iscrizione dell'Associazione.

Alle ore 21.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Macerata li 3 Aprile 2023

Il Segretario
Valentino Baffini

Il Presidente
Spataro Cristina

ALLEGATO ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 03 APRILE 2023

Num.	Tessera	Tipo Tessera	Cognome	Nome	Presenza
1	BFN014	Ordinaria	BAFFINI	VALENTINO	<i>Valentin</i>
2	BNN233	Ordinaria	BENTIVOGLIO	STEFANIA	
3	BNT085	Ordinaria	BIANCHINI	RITA	<i>Rita</i>
4	BRN033	Ordinaria	BORRI	ADRIANA	
5	BCT024	Ordinaria	BUCCOLINI	GILBERTO	<i>Gilberto</i>
6	CPL071	Ridotta	CAPUANO	CARMELO	
7	CRL083	Ordinaria	CARDINALI	FABIOLA	
8	CST057	Ordinaria	CASCIOLI	ANNA RITA	
9	CRL520	Ordinaria	CERINI	PAOLA	
10	CPG013	Ridotta	CIPPITELLI	GIORGIO	
11	CVR006	Ordinaria	CIVOLANI	LAURA	<i>Laura</i>
12	CNT063	Ordinaria	CONFALONI	ROBERTA	<i>Confaloni Roberta</i>
13	CNL137	Ridotta	CONTRATTI	NICOLA	
14	CRT024	Ordinaria	CORRIDONI	NAITA	<i>Corridoni</i>
15	DFL055	Ridotta	DE FELICE	DANIELE	
16	DLN194	Ordinaria	DEL VECCHIO	TIZIANA	<i>Tiziana</i>
17	DTS010	Ordinaria	DI TOMMASO	LUISA	
18	DLZ048	Ordinaria	DILUCA	CINZIA	<i>Cinzia Diluca</i>
19	DNT046	Ordinaria	DONATI	MARINETTA	
20	FGR010	Ordinaria	FOGLIA	BIANCA MARIA	
21	FRL475	Ridotta	FORESI	MARIA PAOLA	
22	GLN146	Ordinaria	GALVANI	ANNA	
23	GSC014	Ordinaria	GASPARETTI	GIANLUCA	<i>Gianluca</i>
24	GSL032	Ordinaria	GASPARINI	ANTONELLA	
25	GCN027	Ordinaria	GIACOMINI	NAZARENO	<i>Nazareno</i>
26	JMC002	Ordinaria	JOMMI	FRANCO	<i>Franco</i>
27	LTT008	Ordinaria	LATINI	ALBERTA	
28	MDR013	Ridotta	MADDALONE	MARIA	<i>Maddalone</i>
29	MND070	Ordinaria	MANCINI	CLAUDIO	
30	MRL298	Ridotta	MARINANGELI	PAOLA	<i>Marinangeli Paola</i>
31	MSB005	Ordinaria	MASSETANI	ROSALBA	<i>Massetani Rosalba</i>
32	MCN008	Ordinaria	MICATI	GIUSEPPINA	<i>Micati</i>
33	MGR046	Ordinaria	MIGLIOZZI	CLARA	
34	MNN294	Ordinaria	MONTEVERDE	LIANA	
35	MCR050	Ordinaria	MUCCI	ANDREA	

36	RBL011	Ridotta	ORBOLATO	GIULIA	Orboto Giulie
37	RTN002	Ordinaria	ORTENZI	DINA	
38	PNN196	Ridotta	PANITTI	MARIA CRISTINA	
39	PLN382	Ridotta	PAOLI	SABINA	
40	PRR182	Ordinaria	PARRINI	MAURO	Mauro
41	PSD044	Ordinaria	PASQUALETTI	CLAUDIA	Claudia Pasqualetti
42	PSL006	Ordinaria	PASSARINI	MARIA NOVELLA	
43	PRD071	Ordinaria	PERTICARI	CLAUDIA	
44	PTR087	Ordinaria	PETRELLI	SAURO	
45	PTT012	Ordinaria	PETTINARI	ROBERTO	
46	PRL298	Ordinaria	PIERMATTEI	ANGELA	
47	PLR204	Ordinaria	POLI	LARA	Lara
48	PLL153	Ridotta	POLVERIGIANI	MARIA CAROLA	
49	QRZ001	Ordinaria	QUARTO	PATRIZIA	
50	RMN088	Ridotta	RAMAZZOTTI	CRISTINA	
51	RST060	Ridotta	ROSSI	ELISABETTA	
52	SRN159	Ordinaria	SERI	VIRGINIA	
53	SRN058	Ordinaria	SERVIDEI	ADRIANA	
54	SVM005	Ridotta	SEVERINI	ALMA	
55	SMN027	Ordinaria	SIMONI	ARBEN	
56	SPN024	Ordinaria	SPATARO	CRISTINA	Cristina Spataro
57	STL060	Ordinaria	STORTONI	ORNELLA	Ornella Stortoni
58	TFL002	Ordinaria	TAFFI	GRAZIELLA	Taffi Graziella
59	TRN217	Ordinaria	TARTABINI	DINO	
60	TRZ073	Ordinaria	TARTABINI	MAURIZIO	
61	TRR042	Ordinaria	TORRESI	ANDREA	Andrea Torresi
62	TSB001	Ordinaria	TOSO	ROSALBA	Rosa Rosalba
63	VCN013	Ordinaria	VICARI	LORENA	
64	VNG014	Ordinaria	VINCENZETTI	SERGIO	
65	VTD006	Ordinaria	VITI	EGIDIO	Egidio Viti
66	ZMV002	Ridotta	ZAMPONI	LIVIO	
67	ZFN009	Ordinaria	ZUFFATI	MARINA	Marina Zuffati

AGENZIA ENTRATE
Direzione Provinciale di Fermo
Atto registrato a Fermo al n. 316
Serie 3 , il 21 APR 2023

Visto il versamento per
complessivi € Exente
L'addetto alla registrazione



REGINA DI CUORI A.S.D. A.P.S.

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, scopo e durata

1 – Denominazione e sede

1. E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art Art.90 della legge 289\2002 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominata "Regina di Cuori Associazione Sportiva Dilettantistica APS", in sigla "Regina di Cuori" A.S.D. APS", qui di seguito detta Associazione.

2. L'Associazione ha sede legale a Macerata (MC) in via Ariani n.6. L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura solo se all'interno dello stesso comune.

2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117\2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività didattiche, con particolare riguardo ai settori delle attività sportive dilettantistiche anche mentali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il bridge, gli scacchi, la dama e similari, nonché l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell'area dei giochi sociali educativi in genere, con particolare riguardo al burraco. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione si adopererà per:

- a) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali;
- b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- d) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- e) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
- g) organizzazione di attività di raccolta fondi

3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

4. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

7. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II - Soci

4 - Soci diritti e doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;

b) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) - piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) - la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) - pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi



nonché dei contributi;

d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

a) – morosità;

b) – non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;

c) – quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

d) – per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purchè rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Titolo III – Organi

1 – Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il presidente;

c) il consiglio direttivo

d) l'Organo di Controllo (eventuale)

2 – Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto tutti gli associati, i soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:

1) L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

10. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

3 – Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

3. Sono compiti del presidente:

- a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
- d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di

dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

4 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a sette membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

6. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;
- b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, articolo 2, comma 6, del presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

7. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.

8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, articolo 3, comma 5, del presente statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina

del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

5 – Organo di Controllo

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Titolo IV – Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale

1 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

2 – Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

Titolo V – Patrimonio sociale

1 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati
- c) contributi pubblici e privati;
- d) lasciti e donazioni;
- e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
- f) dai beni di proprietà dell'associazione

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo VI – Clausola compromissoria

1 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Titolo VII – Scioglimento

1 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo

la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII – Norma di rinvio

1 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

Macerata li 3 Aprile 2023

Il Direttivo

Spataro Cristina

Cristina Spataro

Baffini Valentino

Valentino Baffini

Gasparetti Gianluca

Gianluca Gasparetti

Mancini Claudio

Claudio Mancini

Micati Giuseppina

Giuseppina Micati

Pasqualetti Claudia

Claudia Pasqualetti

Torresi Andrea

Andrea Torresi

